

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

**Circolare n. 1/2010 del 3 marzo 2010 \***

### **SOCIO AMMINISTRATORE DI S.R.L. COMMERCIALE: GESTIONE COMMERCianti O GESTIONE SEPARATA? NO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ALLA DUPLICE CONTRIBUZIONE INPS**

Con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha escluso che i soci della s.r.l., i quali prestino attività lavorativa per la società commerciale e, contemporaneamente, ricavano redditi dall'attività di lavoro autonomo di amministratore prestata a favore della medesima società di cui sono soci, siano assoggettati all'obbligo di duplice iscrizione (e conseguente duplice contribuzione) alla Gestione IVS Commerciali e alla Gestione Separata.

La Suprema Corte è intervenuta sulla questione, a Sezione Unite, per risolvere un contrasto giurisprudenziale che si era creato all'interno della Sezione Lavoro, più volte pronunciata in merito al copioso contenzioso con l'Inps avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 1, commi da 202 a 208, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, contenente i presupposti per l'iscrizione del socio di s.r.l. alla Gestione IVS Commerciali.

Alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità avevano infatti affermato l'unicità della gestione cui iscrivere il socio lavoratore della s.r.l. svolgente anche i compiti di amministratore (Cassazione n. 20886/07; n. 149/2008; n. 854/2008; n. 12103/2008 e n. 24403/2008); tuttavia vi erano stati anche precedenti di segno contrario, nei quali si era sostenuto, ad esempio, che anche laddove vi fosse unicità di iscrizione ad una sola gestione, la contribuzione andava calcolata sulla somma dei redditi percepiti quale socio e quale amministratore.

*I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito [www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it)*

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

---

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dando atto della vastità del contenzioso in esame e dei notevoli risvolti economici del medesimo, sono intervenute sulla questione con una sentenza che ha esaminato approfonditamente i presupposti di iscrizione presso la gestione separata e presso la gestione commercianti nonché i tratti fondamentali della disciplina delle predette due assicurazioni, al fine di enunciare il principio di diritto sul quesito ad esse devoluto: se, cioè, il socio di una società commerciale nella forma della s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività e alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza per la attività prevalente.

Con riferimento alla gestione separata la Corte premette che ad essa sono soggetti due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49 comma primo del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco della società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La tutela previdenziale di cui alla gestione separata, afferma la Corte, può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione ad altra attività lavorativa espletata (ciò risponde peraltro, sempre secondo l'iter argomentativo della Corte, alla regola generale secondo la quale all'espletamento di duplice attività lavorativa, se entrambe sottoposte ad obbligo assicurativo, corrisponde

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

duplicità di iscrizione e la contribuzione sarà parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva, differente, aliquota di prelievo).

Non così, invece, per quanto riguarda l'iscrizione alla Gestione Commercianti per i soci di s.r.l. i cui presupposti sono sanciti dall'articolo 1, comma 203, della Legge n. 662/96 (Legge Finanziaria per il 1997) e che soggiace alla disposizione speciale di cui al comma 208 del medesimo articolo.

### ***Art. 1, comma 203, Legge n. 662/96***

*L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.*

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

### ***Art. 1, comma 208, Legge n. 662/96***

*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.*

Prendendo in esame le norme sopra riportate, la Corte evidenzia che altro è la "prevalenza" di cui al comma 203 (che si riferisce, quale presupposto dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e alla sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno), altro è la "prevalenza" di cui all'articolo 208 che si riferisce alle varie attività svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo.

La Corte, quanto all'interpretazione delle norme in esame, giunge quindi alla seguente conclusione: "la fattispecie in fatto del socio della s.r.l. che effettivamente lavora per la società commerciale e che nel contempo ricava altri redditi dall'attività di lavoro autonomo di amministratore prestato a favore della medesima società di cui è socio (oppure di altre) si presta ad essere sussunta nella previsione di cui al comma 208 con applicazione del principio della prevalenza, e quindi di unica iscrizione ... In questi casi va dunque individuata quale sia l'attività che il soggetto spiega in via prevalente e, sulla base di essa, va individuata la gestione cui effettuare l'iscrizione, che sarà l'unica

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

*cui il soggetto sarà tenuto”.*

Vale ora la pena di ricordare che l'INPS, nel contenzioso in esame, aveva sempre sostenuto la tesi secondo la quale il principio della “prevalenza” (e quindi dell'unica iscrizione) di cui al comma 208 era applicabile alle sole attività cosiddette “miste” di artigiano e commerciante (l'attività del fornaio che produce il pane e insieme lo vende, o dell'orologiaio che effettua le riparazioni e svolge anche attività di vendita). L'INPS, inoltre, in sede di contenzioso ha sempre affermato che, avendo la gestione separata natura complementare, deve necessariamente valere la regola della doppia iscrizione e non dell'assorbimento.

La predetta tesi è stata confutata e smentita sotto entrambi i profili dalla Suprema Corte la quale ha evidenziato, da un lato, che il comma 208 sull'attività prevalente è applicabile senz'altro alle attività miste indicate dall'Istituto ma non già solamente ed esclusivamente alle stesse, bensì a tutte le “varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” (è rispetto a queste attività infatti che la norma di cui al comma 208 prescrive il giudizio di prevalenza); dall'altro lato, proprio l'ampiezza delle attività rispetto alle quali il comma appena citato dispone il giudizio di prevalenza rende evidente come detto giudizio vada effettuato anche con riferimento alla gestione separata, nonostante la sua natura “complementare”.

La Corte ne trae dunque la conseguenza che unicità di iscrizione non può che voler dire unicità della contribuzione e che, quindi, sono sottoposti a contribuzione solamente i redditi della attività prevalente e non già quelli ricavati dal soggetto per l'attività “recessiva”; il giudizio di prevalenza fra le attività di cui al comma 208 deve essere effettuato dall'INPS.

A questo punto la Corte affronta un ulteriore fondamentale profilo della

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

questione, ed esamina gli elementi utili a distinguere tra l'attività di amministratore e la partecipazione personale e prevalente del socio al lavoro aziendale dalla quale tra origine l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.

Sul punto, la Corte conferma un orientamento dalla stessa già espresso in più occasioni, seppur con riferimento ad altre fattispecie: l'amministratore non può essere ridotto ad una figura astratta che guida dall'alto la società e si occupa solo di alte strategie finanziarie e commerciali. Al contrario, premesso che *"è noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella s.r.l."*, la sentenza in esame precisa che *"è vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa"*.

Ne consegue, secondo la Corte, che in sede di verifica del requisito della partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità, la partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi come *"svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa"*; e che, laddove non sussista tale elemento, non vi sono i requisiti per l'iscrizione

# Studio Legale Casella e Scudier

## Associazione Professionale

**AVV. LUCIA CASELLA**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. GIOVANNI SCUDIER**  
*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. ROBERTA PACCAGNELLA**

**AVV. CHIARA TINELLO**

**AVV. CHIARA GLORIOSO**

**DOTT. NICOLO' GIANESINI**

**DOTT. LAURA FASSINA**

alla Gestione Commercianti e pertanto non vi sarà neppure necessità di procedere al giudizio di prevalenza.

Al termine della disamina della sentenza delle Sezioni Unite, si riporta di seguito il principio di diritto che la Corte ha enunciato ed al quale dovrebbero conformarsi in futuro i tribunali di merito, stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità; resta da vedere naturalmente quale sarà la posizione che l'INPS riterrà di prendere rispetto al principio medesimo con riferimento ai tanti processi in corso.

***Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione  
nella sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010***

*La regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 spetta all'INPS, secondo il carattere della prevalenza. La contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.*

